SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 dicembre 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1992 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 21 ottobre 1991 (*G. U.* n. 286 del 6 dicembre 1991).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1991.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

91G0453

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 dicembre 1991, n. 402.

Regolamento recante norme sulla prova preliminare per tests nei concorsi pubblici per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto, le prove di esame e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni di massima circa le modalità di svolgimento di tale prova, per quel che concerne lo svolgimento dei concorsi pubblici per la nomina ad allievo vice ispettore di polizia;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1990, n. 272;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1990, n. 273;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 333-A/9803.C.D. del 29 novembre 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Prova preliminare per test

1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, la prova preliminare prevista dall'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito (con modificazioni) dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, è disciplinata dalle norme del presente decreto.

Art. 2.

Sede di svolgimento della prova

1. La prova di cui al precedente articolo può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi, secondo il calendario fissato dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. Il predetto calendario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana indicata nel bando di concorso e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Art. 3.

Commissione tecnica

1. Per la composizione della commissione tecnica per lo svolgimento della prova preliminare di cui all'art. 1 del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 3, 7, 8 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Contenuto della prova preliminare

1. La prova preliminare consiste in una serie di domande a risposta a scelta multipla aventi ad oggetto elementi di diritto penale, elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione in materia di pubblica sicurezza, nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e nozioni di diritto costituzionale.

2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

3. La commissione tecnica stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

4. La durata della prova sarà stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

5. La commissione estrarrà di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati, fra quelle preventivamente predisposte.

6. La valutazione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

Art. 5.

Superamento della prova

1. La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 dicembre 1991

Il Ministro: SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1991
Registro n. 56 Interno, foglio n. 320

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 276/1990 reca: «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria». Si trascrive il testo dei primi quattro commi del relativo art. 5:

«1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti.

2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o più commissioni. Le modalità della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno.

4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso».

— La legge n. 121/1981 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Il D.P.R. n. 335/1982 reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

— Il D.P.R. n. 903/1983 approva il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

— Il D.P.R. n. 904/1983 approva il regolamento sui requisiti psicofisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

— La legge n. 668/1986 reca: «Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.P.R. n. 272/1990 reca modificazioni al citato D.P.R. n. 903/1983.

— Il D.P.R. n. 273/1990 reca modificazioni al citato D.P.R. n. 904/1983.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 276/1990 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 903/1983, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, come modificato dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272, è il seguente:

«Art. 7 (*Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza*). — La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, uno dei quali docente in università degli studi in una o più delle materie su cui vertono le prove di esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a *vice consigliere di prefettura*, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o da altri quattro membri, uno dei quali professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in una o più delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a *vice consigliere*, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica *non inferiore a dirigente superiore* e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a *vice consigliere*, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro dell'interno.

Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.

Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino più regioni, possono essere costituite una o più commissioni esaminatrici.

I componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente comma sono scelti tra i funzionari della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno che rivestono le qualifiche richieste per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi su base nazionale.

La commissione esaminatrice per l'esame finale di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, presieduta alternativamente dai presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato, è composta da due docenti presso l'Istituto superiore di polizia di materie universitarie e professionali e da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a *vice consigliere di prefettura*, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Detta commissione esaminatrice è nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno».

Nota all'art. 6:

— Il D.P.R. n. 903/1983 approva il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

91G0450

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1991.

Trasferimento dei crediti della soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Teramo alla Federazione nazionale di malattia per gli artigiani, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge stessa;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori della casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Visti i rendiconti predisposti dalla soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Teramo, ai sensi degll'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Rilevato dai predetti rendiconti che la *ex* Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Teramo in ottemperanza all'art. 53 del decreto-legge n. 301/1980, ha provveduto a trasferire sul conto corrente infruttifero n. 21043 (*ex* 350), esistente presso la Tesoreria dello Stato, l'importo di L. 36.730.853, mediante il V.T. n. 63 emesso, per conto della succitata Cassa mutua, dalla tesoreria provinciale del Tesoro in data 31 dicembre 1980;

Accertato che non è stata avviata, a suo tempo, la procedura per l'incasso della sopra menzionata somma di L. 36.730.853;

Preso atto che la Tesoreria centrale del Tesoro, scaduto il termine utile per la presentazione all'incasso del V.T. in questione, ha provveduto, con quietanza n. 852 dell'8 marzo 1991, ad incassare il relativo importo sul capo X, cap. 2368, del bilancio dello Stato;

Considerato che sono state attivate, da parte dell'I.G.E.D., le procedure previste dagli articoli 393 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro per il rimborso della suindicata somma di L. 36.730.853, mediante accreditamento sul conto infruttifero n. 21108 (*ex* 597), esistente presso la Tesoreria centrale intestato a: «Ministero del Tesoro - IGED - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni mutualistiche di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386»;

Accertato, inoltre, che risulta iscritto nell'elenco dei residui attivi allegato alla rendicontazione summenzionata, un credito di L. 26.444, vantato dalla *ex* Cassa mutua artigiani di Teramo nei confronti dell'Amministrazione PP.TT. di Pescara a titolo di giacenza sul c/c n. 11746641, non ancora riscosso;

Tenuto conto che le procedure di riaccreditamento delle somme di cui sopra non potranno essere espletate in tempi brevi;

Considerato che, ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione della più volte citata Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Teramo, è necessario trasferire i crediti di cui trattasi;

Decreta:

I crediti della soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Teramo, ammontanti complessivamente a L. 36.757.297, sono trasferiti alla Federazione nazionale di malattia per gli artigiani, in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla gestione liquidatoria della citata Cassa mutua artigiani di Teramo, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5781

DECRETO 9 dicembre 1991.

Trasferimento del credito della soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Perugia alla Federazione nazionale di malattia per gli artigiani, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge stessa;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori della casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 - ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Visto l'elenco dei residui attivi allegato alla rendicontazione predisposta dalla *ex* Cassa mutua per gli artigiani di Perugia ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Accertato che resta da riscuotere un credito nei confronti del dott. Capobianco Decio di L. 119.295, a titolo di rimborso spese di giudizio relative a sentenze per maggiorazioni quote ISTAT;

Considerato che, ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione della più volte citata Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Perugia, è necessario trasferire i crediti di cui trattasi;

Decreta:

Il credito della soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Perugia, ammontante a L. 119.295, è trasferito alla Federazione nazionale di malattia per gli artigiani, in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla gestione liquidatoria della citata Cassa mutua artigiani di Perugia, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5782

DECRETO 12 dicembre 1991.

Norme regolamentari in materia di funzionamento della compensazione dei valori mobiliari e delle modalità di accesso alle relative stanze di compensazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1191, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 686;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 266;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 22 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, contenente disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto il proprio decreto 7 maggio 1991 recante la disciplina del funzionamento della compensazione dei recapiti;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione di norme regolamentari in materia di funzionamento della compensazione dei valori mobiliari e delle modalità di accesso alle relative stanze;

Considerato che il processo di compensazione dei valori mobiliari si compone delle seguenti frasi:

segnalazione dei saldi bilaterali riscontrati fra i partecipanti;

eliminazione delle eventuali discordanze fra le segnalazioni;

determinazione su base multilaterale dei saldi finali degli aderenti, per ciascuna specie di titolo interessata e per il denaro;

regolamento dei saldi finali in titoli;

regolamento dei saldi finali in denaro;

Vista la lettera del 6 dicembre c.a. con la quale la Banca d'Italia ha trasmesso una proposta di decreto, concernente la materia di cui sopra, predisposto d'intesa con la Commissione nazionale per le società e la borsa;

Decreta:

Art. 1.

Alla compensazione dei valori mobiliari partecipano gli istituti e le aziende di credito e le società di intermediazione mobiliare autorizzati all'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, gli agenti di cambio in carica e le società commissionarie di borsa.

Possono altresì partecipare alla compensazione dei valori mobiliari i soggetti cui per legge è riservato l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di intermediazione mobiliare.

Alla compensazione dei valori mobiliari è ammessa di diritto la Banca d'Italia.

La competenza in ordine all'accoglimento delle domande di ammissione spetta alla Banca d'Italia. Le stanze presso cui si svolge la compensazione dei valori mobiliari sono indicate dalla Banca d'Italia.

Art. 2.

La partecipazione alla compensazione dei valori mobiliari da parte dei soggetti indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 1, previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Banca d'Italia, il cui schema è da questa definito d'intesa con la Consob, è subordinata all'accertamento della qualità di soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare. La perdita, anche temporanea, di detta qualità determina l'esclusione dal servizio di compensazione, che viene dichiarata dalla Banca d'Italia.

Art. 3.

Su richiesta della Banca d'Italia, i partecipanti sono obbligati a fornire alla medesima ogni informazione necessaria al regolare funzionamento della compensazione dei valori mobiliari.

La Banca d'Italia, ove nell'esercizio delle funzioni che le competono in materia di compensazione dei valori mobiliari, acquisisca informazioni rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Consob, con particolare riferimento a quella di vigilanza sulla regolarità dei contratti conclusi, le comunica tempestivamente a quest'ultima.

Art. 4.

Il regolamento dei saldi contabili, per quanto riguarda le posizioni finali in denaro, avviene previa verifica da parte della Banca d'Italia in sede di compensazione dei recapiti delle disponibilità liquide dei partecipanti a tale compensazione, così come individuati in base al decreto ministeriale 7 maggio 1991.

Art. 5.

La Banca d'Italia d'intesa con la Consob può stabilire forme di garanzia che assicurino l'adempimento delle posizioni debitorie degli aderenti alla compensazione dei valori mobiliari.

Roma, 12 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5783

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 luglio 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Savino Melillo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

I direttori generali, i dirigenti superiori capi degli ispettorati e del servizio per la scuola materna, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

Sono di competenza esclusiva del Ministro gli atti di Governo; le direttive politiche, i provvedimenti che importino responsabilità politica; i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani istitutivi delle scuole e degli istituti di istruzione, i provvedimenti che attengano comunque a problemi di carattere generale o implichino direttamente e indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza e quelli, infine, che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame.

Art. 3.

Sono altresì riservati al Ministro i rapporti con le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

È conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, on. Savino Melillo la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi.

Nell'ambito delle medesime materie al predetto Sottosegretario è conferita la delega per gli atti di esecuzione conseguenziali a provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei poteri di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Affari generali e amministrativi - Personale

Affari generali concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici dell'amministrazione centrale, delle sovrintendenze scolastiche regionali ed interregionali e degli uffici scolastici provinciali, amministrazione del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, nonché ai ruoli del personale ispettivo tecnico, bandi relativi ai concorsi per l'accesso ai ruoli predetti, conseguenti nomine, atti e provvedimenti attinenti al rapporto di servizio del personale medesimo di competenza dell'amministrazione centrale, cessazioni dal servizio.

Sono escluse le competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le assunzioni per chiamata diretta, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché le nomine ed i trasferimenti del personale dirigente.

Art. 6.

Istruzione artistica

1) Affari concernenti l'amministrazione del personale direttivo, docente e non docente ivi compresi i provvedimenti concernenti le nomine in ruolo, i passaggi ed i trasferimenti del personale direttivo e docente, nonché il funzionamento delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di arte drammatica, dell'accademia nazionale di danza, dei licei artistici, degli istituti d'arte, con l'esclusione delle competenze proprie dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei piani di finanziamento ordinario e straordinario e delle nomine dei consigli di amministrazione.

2) Affari concernenti alunni, tasse, esami.

3) Vigilanza sugli istituti di istruzione artistica; approvazione delle deliberazioni dei consigli di amministrazione, approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Art. 7.

Affari concernenti l'edilizia scolastica per quanto non trasferito alla competenza delle regioni.

Art. 8.

Concorsi a cattedre ed abilitazioni all'insegnamento

Affari relativi ai concorsi a cattedere ed alle abilitazioni all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e agli istituti d'arte esclusi i bandi di concorso e la nomina dei componenti le commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pensioni - Organi collegiali

Affari concernenti il funzionamento dell'ispettorato per le pensioni ed i problemi relativi al decentramento.

Affari concernenti gli organi collegiali della scuola.

Art. 10.

Vigilanza e problemi riguardanti il Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci».

Art. 11.

Ferma restando la competenza riservata al Ministro dal precedente art. 2, è conferita al Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione on. Savino Melillo la delega a curare i rapporti con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, attendendo, in particolare, allo studio delle problematiche inerenti alle regioni meridionali e alla predisposizione di progetti di iniziative, per le materie di comune interesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 luglio 1990

Il Ministro: BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1991
Registro n. 35 Istruzione, foglio n. 280

91A5759

DECRETO 18 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Savino Melillo.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

1. I direttori generali, i dirigenti superiori capi degli ispettorati e del servizio per la scuola materna, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

1. Sono di competenza esclusiva del Ministro:

a) gli atti di Governo, le direttive politiche e i provvedimenti che importino responsabilità politica;

b) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'autorizzazione a chiedere pareri al Consiglio di Stato e pubblicare i pareri da esso emessi;

c) gli atti di esplicazione di potestà di ordinanza, nonché quelli aventi contenuto normativo o generale, anche in attuazione di raccomandazioni e direttive comunitarie e di organismi internazionali;

d) i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani di razionalizzazione delle scuole e degli istituti di istruzione, dei piani ordinari e straordinari di ripartizione dei fondi di funzionamento, di ricerca, di acquisti, di sovvenzioni, di contributi e di sussidi e dei piani nazionali delle attività di aggiornamento e di sperimentazione;

e) i bandi di concorso e la costituzione delle commissioni esaminatrici per l'accesso ai ruoli del personale dirigenziale dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, nonché gli atti relativi alle conseguenti nomine in ruolo e al rapporto di servizio del personale medesimo; i bandi di concorso e la costituzione delle commissioni esaminatrici per l'accesso ai ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e dei conservatori ed accademie nonché i conseguenti atti di nomina in ruolo; i bandi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, educativo e non docente degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e dei conservatori ed accademie e per i comandi del personale scolastico presso gli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; le assunzioni per chiamata diretta si sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

f) i provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo, di aspettative sindacali e di permessi sindacali del personale dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e del personale della scuola, nonché i provvedimenti ex art. 65 decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e art. 14, comma 10, legge 20 maggio 1982, n. 270, con esclusione dei provvedimenti riguardanti la destinazione di personale all'estero e di esonero dall'insegnamento per borse di studio;

g) gli atti di nomina di organi individuali o collegiali presso gli enti vigilati dal Ministero nonché gli atti di nomina di rappresentanti del Ministero medesimo presso altre amministrazioni o enti; gli atti di nomina dei consigli di amministrazione dei conservatori ed accademie e di conferimento di incarico per la direzione delle predette istituzioni;

h) gli atti relativi ai pareggiamenti e ai riconoscimenti legali delle scuole secondarie non statali, nonché ai riconoscimenti di corsi gestiti da enti e privati per il conseguimento del titolo di specializzazione ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/75, e per lo svolgimento di attività di aggiornamento del personale della scuola;

i) i provvedimenti che attengano comunque a problemi di carattere generale o implichino direttamente o indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza;

l) l'attività contrattuale, patrimoniale e di gestione del bilancio, quando superi i limiti di valore stabiliti per l'attività riservata alla competenza dei dirigenti;

m) i provvedimenti che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame.

Art. 3.

1. Sono altresì riservati al Ministro i rapporti con le organizzazioni sindacali ed, in particolare, gli atti concernenti accordi decentrati, a livello nazionale, salva la facoltà di delega ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 4.

1. È conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, on. Savino Melillo, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi, con esclusione di quelli riservati alla competenza esclusiva del Ministro ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. Nell'ambito delle predette materie la delega comprende in particolare gli atti di esecuzione conseguenziali a provvedimenti già adottati dal Ministro nell'eser-

cizio dei poteri di cui agli articoli 2 e 3, gli atti di autorizzazione allo svolgimento di iniziative di aggiornamento adottati in conformità del piano nazionale di aggiornamento approvato dal Ministro, gli atti decisori di ricorsi gerarchici ed in opposizione e gli atti istruttori per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, nonché gli atti afferenti la gestione delle istituzioni scolastiche e degli enti vigilati operanti nelle materie stesse, inclusa, ove prevista, l'approvazione di delibere di consigli di amministrazione, di bilanci preventivi e di conti consuntivi.

Art. 5.

Affari generali e amministrativi - Personale dell'amministrazione centrale e periferica - Istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi - Edilizia scolastica - Organi collegiali.

1. Affari concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale, delle sovrintendenze scolastiche regionali e degli uffici scolastici provinciali.

2. Amministrazione del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ivi compresi i bandi relativi ai concorsi per l'accesso ai ruoli predetti, le conseguenti nomine, gli atti ed i provvedimenti attinenti al rapporto di servizio del personale medesimo di competenza dell'amministrazione centrale.

3. Affari concernenti il funzionamento degli IRRSAE, della BDP e del CEDE, nonché i provvedimenti di nomina del personale scolastico presso i predetti enti a seguito di procedura concorsuale.

4. Affari concernenti l'edilizia scolastica.

5. Affari concernenti gli organi collegiali della scuola.

Art. 6.

Istruzione artistica

1. Affari concernenti il funzionamento dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di arte drammatica, dell'accademia nazionale di danza, dei licei artistici, degli istituti d'arte.

2. Amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle istituzioni di istruzione artistica di cui al comma 1 ivi compresi i provvedimenti concernenti le nomine in ruolo del personale docente, ed il rapporto di servizio del personale direttivo e docente.

3. Affari concernenti gli alunni, gli esami e le tasse scolastiche.

Art. 7.

Educazione fisica e sportiva

1. Affari concernenti il funzionamento dei servizi di educazione fisica e sportiva negli istituti e scuole di istruzione secondaria e delle attività motorie nella scuola elementare.

2. Amministrazione del personale docente e non docente.

3. Affari concernenti alunni, esami ed esoneri dalle lezioni.

4. Controllo biologico-sanitario.

Art. 8.

Pensioni

1. Affari concernenti le attività di competenza dell'ispettorato per le pensioni.

Art. 9.

Procedure di reclutamento

1. Affari relativi ai concorsi a cattedre ed alle abilitazioni all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. Affari relativi alla destinazione all'estero del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese la costituzione delle commissioni giudicatrici e l'assegnazione all'estero.

Art. 10.

1. Affari concernenti la vigilanza sul Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ai sensi del precedente art. 4, comma 2.

Art. 11.

Rapporti con altre amministrazioni

1. Affari concernenti i rapporti con il Ministro per gli interventi straordianri nel Mezzogiorno, attendendo, in particolare, allo studio delle problematiche inerenti alle regioni meridionali e alla predisposizione di progetti di iniziative per le materie di comune interesse, nonché i rapporti con il Ministero della sanità, con particolare riferimento ai problemi riguardanti l'educazione alla salute.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 aprile 1991

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1991
Registro n. 35, Istruzione, foglio n. 298

91A5760

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 ottobre 1991.

Proroga delle rate delle operazioni di credito agrario a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna colpite da avversità atmosferiche verificatesi nel corrente anno 1991.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 91/459 del 29 ottobre 1991, con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle grandinate del 14 e 15 agosto 1991 e dei venti impetuosi del 15 agosto 1991 in provincia di Ferrara;

Vista la nota in data 17 settembre 1991, con la quale la regione Emilia-Romagna chiede l'applicazione dell'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalle predette avversità;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dagli eventi meteorici dichiarati eccezionali con il decreto indicato nelle premesse, ricadenti nei territori della regione Emilia-Romagna, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1991

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A5838

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 1991.

Modificazioni al numero e all'importo dei premi settimanali delle lotterie nazionali per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 04/84187 del 10 ottobre 1990 concernente la disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali per l'anno 1991;

Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi espresso in data 12 novembre 1991, concernente la modifica della disciplina di cui al citato decreto ministeriale n. 04/84187 per l'assegnazione dei premi settimanali per l'anno 1992;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'estrazione settimanale del 6 gennaio 1992 i premi di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 04/84187 del 10 ottobre 1990, sono sostituiti dai seguenti premi:

1° premio.	L.	20.000.000
2° premio.	»	15.000.000
3° premio.	»	10.000.000
4° premio.	»	5.000.000
5° premio.	»	3.000.000

Art. 2.

Per quanto non modificato dalle disposizioni di cui al precedente articolo, restano valide le prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale n. 04/84187 del 10 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1991
Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 350

91A5751

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 dicembre 1991.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 7 novembre 1991 presentata dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 125287 del 18 novembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio annuo costante limitato, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione per il caso di morte del debito residuo di rate temporanee certe, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5765

DECRETO 16 dicembre 1991.

Autorizzazione all'applicazione delle condizioni di polizza migliorative, per uno specifico contratto in forma collettiva, presentate dalla Risparmio vita assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 30 ottobre 1991 presentata dalla Risparmio vita assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'applicazione di condizioni di polizza migliorative per uno specifico contratto in forma collettiva;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 125474 del 27 novembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, l'applicazione di condizioni di polizza migliorative per la stipulazione di uno specifico contratto in forma collettiva, secondo quanto richiesto dalla Risparmio vita assicurazioni S.p.a., con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5766

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 dicembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola «Co.Re.Zoo. - Consorzio regionale zootecnico - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 giugno 1991 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «Co.Re.Zoo. - Consorzio regionale zootecnico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Co.Re.Zoo. - Consorzio regionale zootecnico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Forestieri Cesare Alberto, repertorio n. 47414 in data 1° aprile 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Cialdai rag. Claudio Daniele, via Villa Clelia, 69, Imola (Bologna);

Lazzaroni rag. Carlo, via Miso, 47, Bologna;

Sossio Mosca avv. Mario, corso di Porta Romana, 63, Milano,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5802

DECRETO 9 dicembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Amaltea - Società cooperativa a r.l.», in Fossalta di Portogruaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione del 16 marzo 1991 e del successivo accertamento in data 19 giugno 1991 effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «Amaltea - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Amaltea - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Americo Pasqualis, repertorio n. 73468 in data 13 giugno 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Marcello Levante, residente in via C. Cassan, 32, Padova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5785

DECRETO 9 dicembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola Belvedere - Società cooperativa a r.l.», in Viano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione in data 27 giugno 1991 e dei successivi accertamenti effettuati dalla società «Cooperativa agricola Belvedere - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Viano, frazione Regnano (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa agricola Belvedere - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Viano, frazione Regnano (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Beccari, repertorio n. 2885 in data 8 gennaio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Oriello Gilioli, residente in via Mazzi, 33, Reggio Emilia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

Il Ministro: MARINI

91A5786

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 9 dicembre 1991.

Riduzione della tassa di ingresso a Villa d'Este, in Tivoli.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1990, con il quale è stata rideterminata la tassa d'ingresso negli istituti d'antichità e d'arte dello Stato ed è stata, in particolare, imposta la tassa di L. 10.000 per l'ingresso a Villa d'Este in Tivoli;

Visto il telegramma del 4 ottobre 1990, con il quale l'unità sanitaria locale RM/5 ha dichiarato lo stato di pericolosità per la salute dei visitatori delle acque che alimentano le fontane della Villa, in ragione della loro contaminazione;

Considerato il perdurare di tale stato di igiene delle acque, accertato dall'unità sanitaria locale RM/5 e la conseguente necessità di continuare ad adottare misure precauzionali nei confronti dei visitatori (transennamento delle fontane, riduzione del gettito idrico), in attesa della depurazione delle acque stesse, a carico del comune di Tivoli;

Vista la richiesta della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio — con nota n. 21133 del 2 ottobre 1991 — di ridurre la tassa d'ingresso a Villa d'Este in Tivoli a L. 5.000, a causa della conseguente minore fruibilità della Villa;

Ritenuto opportuno accogliere la suddetta proposta, tenuto conto del parere espresso in linea generale dal comitato preposto alla disciplina della tassa d'ingresso negli istituti d'antichità e d'arte dello Stato, nella riunione del 21 gennaio 1991;

Decreta:

La tassa d'ingresso a Villa d'Este in Tivoli è ridotta a L. 5.000, in considerazione della limitata fruibilità causata dall'inquinamento delle acque che alimentano le fontane della Villa monumentale.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* COVATTA

91A5784

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1989 concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze naturali;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesto l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1989;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 settembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 87 relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la parte riguardante il corso di laurea in scienze naturali è soppressa ed è sostituita dai seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento del suddetto corso di laurea, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 88. — Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni, con ventitre insegnamenti annuali complessivi, dei quali sedici, che costituiscono l'area comune, sono insegnamenti obbligatori di base, e sette insegnamenti d'indirizzo: di questi ultimi, tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facoltà e due sono a scelta dello studente.

La facoltà sceglierà i due insegnamenti d'indirizzo, uno per ciascuno dei due blocchi di discipline appositamente indicate per ogni indirizzo sulla base di insegnamenti effettivamente attivati o attivabili.

La scelta dello studente deve riguardare i restanti due insegnamenti fra tutte le discipline attivate dalla facoltà, purché in armonia con l'indirizzo e con l'orientamento di cui al proprio piano di studio.

La facoltà può decidere la suddivisione di non più di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali, nonché l'organizzazione degli insegnamenti in corsi semestrali compatti.

Tale suddivisione comunque deve essere realizzata in modo da non comportare aumento del numero dei docenti.

I corsi d'insegnamento annuale devono disporre di non meno di 70 e non più di 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni, esercizi e dimostrazioni; quelli semestrali di non meno di 45 ore.

Gli insegnamenti obbligatori di base sono da distribuire principalmente nel primo biennio e in numero minore nel terzo e nel quarto anno di corso nei quali prevalgono gli insegnamenti di indirizzo.

La facoltà deve provvedere all'organizzazione di due corsi integrati introduttivi, di cui uno di biologia ed uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezione e 20 ore di esercitazione ciascuno, secondo lo schema riportato. Detti corsi integrati introduttivi hanno il fine di superare l'attuale frammentarietà e additività dell'insegnamento nelle diverse discipline e di far percepire fin dall'inizio gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate: non danno quindi luogo a titolarietà.

Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia:

1) basi molecolari;

2) citologia;

3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;

4) funzioni generali;

5) genetica;

6) specie, tassonomia, evoluzione;

7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;

8) ecologia;

9) etologia.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei docenti delle seguenti discipline: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

Articolazione del corso introduttivo integrato di scienze della terra:

1) erosione, morfogenesi, cartografia;

2) sedimentazione, ambienti e facies;

3) i fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia;

4) magmatismo e metamorfismo;

5) tettonica, geometrie e processi deformativi;

6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;

7) storia geologica della terra dal precambriano al fanerozoico;

8) elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei docenti delle seguenti discipline: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

La facoltà nell'organizzare detti corsi indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi scelto ovviamente tra i docenti impegnati nei cicli di lezione.

Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata per analisi, in laboratorio e/o sul terreno, di «casi» che si prestino ad un approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati.

La facoltà, inoltre, stabilisce le modalità di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati.

Nei quattro anni di corso, ed in particolare nei primi due anni, il consiglio di corso di laurea deve organizzare escursioni per attività di studio sul campo.

Il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in 1800, escluse quelle destinate ai corsi introduttivi integrati.

Ai fini degli esami di profitto, più insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo un criterio di affinità, su deliberazione del consiglio del corso di laurea e della facoltà, in modo che lo studente debba superare un minimo di ventuno esami. Il preside costituisce le commissioni di esami con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La facoltà organizza corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della tesi di laurea.

Art. 89.

Insegnamenti obbligatori di base

1) istituzioni di matematiche (1), (2);

2) fisica (1), (2);

3) chimica generale e inorganica (1);

4) chimica organica (3);

5) anatomia comparata (4), (9);

6) botanica;

7) sistematica e filogenesi animale o botanica sistematica (10);

8) ecologia;

9) fisiologia generale;

10) antropologia (9);

11) genetica;

12) geografia (5);

13) geologia (6);

14) mineralogia (7);

15) paleontologia;

16) zoologia (8).

Art. 90. — Sono previsti due indirizzi: un indirizzo generale e didattico con un orientamento generale ed un orientamento didattico, un indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse. Limitatamente all'orientamento didattico, e a seguito di una sperimentazione triennale, la facoltà potrà chiederne la trasformazione in indirizzo, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni sull'orientamento didattico.

INDIRIZZO GENERALE E DIDATTICO

Insegnamenti obbligatori

1) fisiologia vegetale;

2) geografia fisica;

3) botanica sistematica o sistematica e filogenesi animale.

Orientamento generale

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà, uno per blocco e obbligatori per lo studente:

Blocco A:

1) biogeografia;

2) biologia cellulare;

3) chimica biologica;

4) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

5) ecologia microbica;

Blocco B:

6) geochimica;

7) geologia stratigrafica;

8) petrografia;

9) geofisica;

10) vulcanologia.

Orientamento didattico

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà, uno per blocco e obbligatori per lo studente:

Blocco A:

1) analisi degli ecosistemi;

2) anatomia umana;

3) fitosociologia;

4) geologia storica;

5) etologia;

---

(1) Ciascuno dei corsi 1, 2, 3 deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso.

(2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare fra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.

(3) Comprende anche elementi di biorganica.

(4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.

(5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.

(6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.

(7) Comprende anche elementi di petrografia.

(8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica.

(9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro su indicazione del consiglio di corso di laurea, lo svolgimento di «elementi di anatomia umana».

(10) La scelta delle due discipline è decisa dal consiglio di facoltà che deve inserire tra gli insegnamenti obbligatori dei due indirizzi quella delle due che non risulterà tra gli insegnamenti obbligatori di base.

Blocco B:

6) didattica delle scienze naturali;

7) educazione ambientale;

8) metodologia didattica;

9) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;

10) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra.

INDIRIZZO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
E DELLE SUE RISORSE

Insegnamenti obbligatori

1) conservazione della natura e delle sue risorse;

2) geologia ambientale;

3) botanica sistematica o sistematica e filogenesi animale.

Insegnamenti a scelta da parte della facoltà, uno per blocco e obbligatori per lo studente:

Blocco A:

1) ecologia delle acque interne;

2) geobotanica;

3) zoocenosi e protezione della fauna;

4) igiene ambientale;

5) museologia naturalistica;

Blocco B:

6) idrogeologia;

7) geologia del quaternario;

8) geologia regionale;

9) sedimentologia a regime dei litorali;

10) telerilevamento delle risorse ambientali.

Elenco delle discipline facoltative:

analisi degli ecosistemi;
analisi mineralogica;
anatomia umana;
biofisica;
biogeografia;
biologia cellulare;
biologia dello sviluppo;
biologia generale;
biologia marina;
biometria;
chimica analitica;
chimica biologica;
chimica bioinorganica;
chimica fisica;
chimica fisica ambientale;
citologia;
citologia ed embriologia vegetale;
cristallochimica;
didattica delle scienze naturali;
ecologia animale;
ecologia applicata;
ecologia delle acque interne;
ecologia microbica;
ecologia preistorica;
ecologia umana;
educazione ambientale;
embriologia comparata;
endocrinologia comparata;
endocrinologia generale;
entomologia;
etologia;
evoluzione biologica;
fisiologia cellulare;
fisiologia comparata;
fisiologia degli animali marini;
fitogeografia;
fitosociologia;
fotochimica;
geochimica;
geobotanica;
geofisica;
geologia applicata;
geologia del quaternario;
geologia e paleontologia del quaternario;
geologia marina;
geologia regionale;
geologia storica;
geologia stratigrafica;
giacimenti minerari;
idrobiologia;
idrogeologia;
igiene;
igiene ambientale;
istologia ed embriologia;
istituzioni di matematiche II;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra;
legislazione ambientale;
metodi fisici in chimica organica;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
metodologia didattica;
micologia;
microbiologia;
micropaleontologia;
mineralogia applicata;
mineralogia sistematica;

museologia naturalistica;
neurologia comparata;
oceanografia;
ornitologia;
paleoecologia;
paleogeografia;
paleontologia dei vertebrati;
paleontologia stratigrafica;
paleontologia umana e paletnologia;
paleopatologia;
palinologia;
pedologia;
petrografia;
protozoologia;
rilevamento geologico;
scienza dell'alimentazione;
sedimentologia;
sedimentologia e regime dei litorali;
storia della scienza;
tecniche d'indagine fisiologica;
telerilevamento delle risorse ambientali;
vulcanologia;
zoocenosi e protezione della fauna;
zoogeografia;
zoologia dei vertebrati.

Sono inoltre utilizzabili, come insegnamenti non obbligatori, le discipline irrinunciabili di indirizzi diversi da quello prescelto dallo studente.

Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze naturali, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Le norme di cui al presente ordinamento didattico saranno riviste, ove necessario, ai fini di un adeguamento alle direttive CEE in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 12 ottobre 1991

Il rettore

91A5767

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 20 dicembre 1991, n. 2940.

Direttive per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 1992, ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale nei periodi di maggior intensità della stessa, contemperando le altri fondamentali esigenze di vita della collettività, si rende necessario, ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, ed in particolari periodi dell'anno, di alcune categorie di autoveicoli;

Considerata l'opportunità di individuare tali categorie in maniera omogenea con le disposizioni vigenti nei principali Paesi europei aventi rapporti commerciali con l'Italia, e di garantire l'approvvigionamento degli esercizi commerciali operanti anche nei giorni festivi, per esigenze turistiche o di prima necessità, con autoveicoli aventi caratteristiche di ingombro contenute e portata sufficiente per consentire il trasporto della massa-merci necessaria a tale approvvigionamento con il minor numero di veicoli possibile;

Considerato che sono state esperite le opportune indagini rilevando che:

nei Paesi europei che intrattengono i maggiori rapporti commerciali con l'Italia, e cioè in Francia, in Germania ed in Austria, il limite di massa al di sotto del quale non vige alcun divieto di circolazione è pari a 7,5 t;

dai dati disponibili presso gli uffici della motorizzazione civile e del pubblico registro automobilistico, emerge che gli autoveicoli circolanti, di massa complessiva autorizzata compresa tra 5 t e 7,5 t, rappresentano circa il 5% di tutto il parco autoveicoli circolante destinato al trasporto merci e che, pertanto, l'individuazione del valore di 7,5 t, anziché di 5 t, quale limite al di sopra del quale si applica il divieto di circolazione nei giorni festivi e singolari, non modifica in maniera sensibile il numero degli autoveicoli destinati al trasporto merci circolanti negli stessi giorni;

a parità di massa-merci da trasportare, la movimentazione della stessa con veicoli di massa complessiva massima autorizzata pari a 7,5 t, anziché a 5 t, consente una riduzione del numero degli autoveicoli complessivamente circolanti;

le caratteristiche costruttive degli autoveicoli di massa complessiva massima fino a 7,5 t rispondono ai requisiti di sicurezza necessari in caso di circolazione intensa avendo un ingombro dimensionale limitato, una elevata manovrabilità e degli impianti di sicurezza adeguati;

Considerato che, in base a quanto sopra rilevato, il limite di massa complessiva massima autorizzata, degli autoveicoli adibiti al trasporto merci, che meglio risponde alle suddette esigenze, è stato individuato nel valore di 7,5 t;

Considerato che i signori prefetti della Repubblica sono gli organi che meglio possono valutare le esigenze di vita delle comunità locali, sotto i piú diversi profili, ed il grado di sicurezza del sistema viario, nel rispetto delle indicazioni di carattere generale che si rende necessario esplicitare;

Tutto ciò considerato, ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si dispone di vietare la circolazione fuori dai centri abitati agli autoveicoli di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, esclusi quelli adibiti al solo trasporto di persone, nei giorni festivi e singolari dell'anno 1992 di seguito riportati:

tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre dalle ore 8 alle ore 22;

tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

1° gennaio, dalle ore 8 alle ore 22;

6 gennaio, dalle ore 8 alle ore 22;

17 aprile, dalle ore 16 alle ore 22;

18 aprile, dalle ore 8 alle ore 22;

20 aprile, dalle ore 8 alle ore 22;

25 aprile, dalle ore 8 alle ore 22;

30 aprile, dalle ore 16 alle ore 22;

1° maggio, dalle ore 7 alle ore 24;

30 giugno, dalle ore 16 alle ore 24;

1° luglio, dalle ore 7 alle ore 24;

4 luglio, dalle ore 16 alle ore 24;

11 luglio, dalle ore 16 alle ore 24;

18 luglio, dalle ore 16 alle ore 22;

25 luglio, dalle ore 16 alle ore 24;

31 luglio, dalle ore 16 alle ore 24;

1° agosto, dalle ore 0 alle ore 24;

8 agosto, dalle ore 16 alle ore 24;

15 agosto, dalle ore 7 alle ore 24;

22 agosto, dalle ore 16 alle ore 24;

29 agosto, dalle ore 16 alle ore 24;

5 settembre, dalle ore 16 alle ore 24;

8 dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

25 dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

26 dicembre, dalle ore 8 alle ore 22.

Per i veicoli provenienti dall'estero o diretti all'estero muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore due.

Analoga disposizione si applica, stante i tempi di traghettamento, per gli autoveicoli provenienti o diretti in Sardegna.

Il divieto non trova applicazione per gli autoveicoli:

1) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza e/o che trasportino materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti;

2) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di Polizia;

3) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

4) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana», nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

5) appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni purché contrassegnati con l'emblema «PT» (lettere nere su disco giallo) nonché quelli di supporto purché muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

6) del servizio RAI-TV esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

7) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

8) che trasportino esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi e od effettuate nelle 48 ore;

9) che effettuino esclusivamente servizio di ristoro di bordo agli aeromobili (catering) o che trasportino motori e parti di ricambio di aeromobili;

10) che trasportino forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile purché muniti di idonea documentazione;

11) trasportanti esclusivamente:

giornali, quotidiani e periodici;

prodotti per uso medico;

latte, escluso quello a lunga conservazione, purché muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di m 0,50 di base e m 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola — altezza m 0,20 — fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Dal divieto di cui alla presente direttiva, sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia e di un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di m 0,50 di base e m 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza di m 0,20:

a) gli autoveicoli destinati al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi, carne e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticini e derivati freschi del latte, sementi vive, e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o di vendita;

b) gli autoveicoli destinati al trasporto di merci per casi di assoluta necessità ed urgenza.

Per gli autoveicoli di cui al punto *a)*, le richieste di autorizzazione dovranno essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alle prefetture della provincia di partenza le quali, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui sopra rilasciano il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

l'arco temporale di validità (non superiore a tre mesi o, solo per le necessità connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente alla stessa che in ogni caso deve essere indicato);

la targa dell'autoveicolo autorizzato alla circolazione (possono essere indicate le targhe di più autoveicoli se connessi alla stessa necessità);

le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sull'autoveicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di m 0,50 di base e m 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza di m 0,20.

Per gli autoveicoli di cui al punto *b)*, le richieste di autorizzazione dovranno essere inoltrate, in tempo utile, alle prefetture delle province di partenza le quali, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, potranno rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

il giorno di validità (l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare);

la targa dell'autoveicolo autorizzato (l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti);

le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

il prodotto oggetto del trasporto;

la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sull'autoveicolo deve essere fissato un cartello indicatore, con le caratteristiche e le modalità già specificate.

Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione potrà essere presentata alla prefettura della provincia di partenza o di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta (autoporti), site in prossimità della frontiera.

Per i veicoli e trasporti definiti eccezionali ai sensi delle vigenti disposizioni, il calendario dei divieti di circolazione sopra riportato è integrato con i seguenti ulteriori periodi:

dal 5 giugno al 27 settembre compreso, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

Tale estensione di divieto non si applica per gli autoveicoli:

1) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza e/o che trasportino materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti;

2) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di Polizia;

3) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

4) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

5) appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni purché contrassegnati con l'emblema «PT» (lettere nere su disco giallo) nonché quelli di supporto purché muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

6) del servizio RAI-TV esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

7) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo.

Per i veicoli e trasporti eccezionali, le prefetture potranno dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, esclusivamente per motivate e documentate gravi ed indifferibili esigenze, secondo le stesse modalità già fissate in questa direttiva.

Il trasporto delle merci pericolose è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo oltreché nei giorni di calendario indicati al 5° capoverso, dal 5 giugno al 27 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione.

Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 3, primo comma del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, le direttive contenute nella presente circolare e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare.

Il Ministro: PRANDINI

91A5819

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 247

Corso dei cambi del 19 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1188,700	1188,700	1188,700	1188,700	1188,700	1188,700	1188,650	1188,700	1188,700	1188,700
E.C.U.	1537,700	1537,700	1539 —	1537,700	1537,700	1537,700	1537,750	1537,700	1537,700	1537,700
Marco tedesco	755,470	755,470	755,500	755,470	755,470	755,470	755,210	755,470	755,470	755,470
Franco francese	221,040	221,040	221,500	221,040	221,040	221,040	221,030	221,040	221,040	221,040
Lira sterlina	2169,300	2169,300	2170 —	2169,300	2169,300	2169,300	2172,510	2169,300	2169,300	2169,300
Fiorino olandese	670,830	670,830	670,800	670,830	670,830	670,830	671,150	670,830	670,830	670,830
Franco belga	36,735	36,735	36,730	36,735	36,735	36,735	36,745	36,735	36,735	36,730
Peseta spagnola	11,881	11,881	11,930	11,881	11,881	11,881	11,892	11,881	11,881	11,880
Corona danese	194,440	194,440	194,250	194,440	194,440	194,440	194,500	194,440	194,440	194,440
Lira irlandese	2016,400	2016,400	2016 —	2016,400	2016,400	2016,400	2013,500	2016,400	2016,400	—
Dracma greca	6,595	6,595	6,580	6,595	6,595	6,595	6,595	6,595	6,595	—
Escudo portoghese	8,490	8,490	8,540	8,490	8,490	8,490	8,519	8,490	8,490	8,490
Dollaro canadese	1028,850	1028,850	1036 —	1028,850	1028,850	1028,850	1027,100	1028,850	1028,850	1028,850
Yen giapponese	9,201	9,201	9,240	9,201	9,201	9,201	9,206	9,201	9,201	9,200
Franco svizzero	850,900	850,900	853 —	850,900	850,900	850,900	850,850	850,900	850,900	850,900
Scellino austriaco	107,474	107,474	107,400	107,474	107,474	107,474	107,450	107,474	107,474	107,470
Corona norvegese	191,960	191,960	192,100	191,960	191,960	191,960	191,950	191,960	191,960	191,960
Corona svedese	207,060	207,060	207,500	207,060	207,060	207,060	207,500	207,060	207,060	207,060
Marco finlandese	278,770	278,770	279 —	278,770	278,770	278,770	278,800	278,770	278,770	—
Dollaro australiano	913,950	913,950	918 —	913,950	913,950	913,950	912 —	913,950	913,950	913,950

Media dei titoli del 19 dicembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,525
» » » 21- 4-1987/94	86,925
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,850
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,850
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,900
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,900
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,075
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,850
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,300
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,075
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,175
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,050
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,100
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,125

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	98,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	99,925
» » » » 18- 4-1986/92	100,040
» » » » 19- 5-1986/92	99,875
» » » » 20- 7-1987/92	99,950
» » » » 19- 8-1987/92	100,075
» » » » 1-11-1987/92	100,075
» » » » 1-12-1987/92	100,175
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	99,900
» » » »	1- 4-1988/93	99,925
» » » »	1- 5-1988/93	100,100
» » » »	1- 6-1988/93	100,550
» » » »	18- 6-1986/93	98,850
» » » »	1- 7-1988/93	100,400
» » » »	17- 7-1986/93	99,700
» » » »	1- 8-1988/93	100,050
» » » »	19- 8-1986/93	99,450
» » » »	1- 9-1988/93	99,875
» » » »	18- 9-1986/93	99,650
» » » »	1-10-1988/93	99,850
» » » »	20-10-1986/93	99,750
» » » »	1-11-1988/93	100 —
» » » »	18-11-1987/93	100 —
» » » »	19-12-1986/93	100,450
» » » »	1- 1-1989/94	100,125
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,125
» » » »	15- 3-1989/94	100,125
» » » »	1- 4-1989/94	100,050
» » » »	1- 9-1989/94	99,775
» » » »	1-10-1987/94	99,650
» » » »	1-11-1989/94	99,850
» » » »	1- 1-1990/95	99,600
» » » »	1- 2-1985/95	100,175
» » » »	1- 3-1985/95	98,950
» » » »	1- 3-1990/95	99,300
» » » »	1- 4-1985/95	98,975
» » » »	1- 5-1985/95	98,800
» » » »	1- 5-1990/95	99,325
» » » »	1- 6-1985/95	98,650
» » » »	1- 7-1985/95	99,125
» » » »	1- 7-1990/95	99,275
» » » »	1- 8-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1985/95	98,775
» » » »	1- 9-1990/95	99,225
» » » »	1-10-1985/95	99,225
» » » »	1-10-1990/95	99,225
» » » »	1-11-1985/95	99,525
» » » »	1-11-1990/95	99,325
» » » »	1-12-1985/95	99,875
» » » »	1-12-1990/95	99,400
» » » »	1- 1-1986/96	99,475
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,250
» » » »	1- 1-1991/96	99,325
» » » »	1- 2-1986/96	99,550
» » » »	1- 2-1991/96	99,275
» » » »	1- 3-1986/96	99,575
» » » »	1- 4-1986/96	99,725
» » » »	1- 5-1986/96	99,500
» » » »	1- 6-1986/96	99,400
» » » »	1- 7-1986/96	99,025
» » » »	1- 8-1986/96	98,700
» » » »	1- 9-1986/96	98,850
» » » »	1-10-1986/96	98,150
» » » »	1-11-1986/96	98,750
» » » »	1-12-1986/96	99,450
» » » »	1- 1-1987/97	98,350
» » » »	1- 2-1987/97	98,350
» » » »	18- 2-1987/97	98,275
» » » »	1- 3-1987/97	98,300
» » » »	1- 4-1987/97	98,275
» » » »	1- 5-1987/97	98,275
» » » »	1- 6-1987/97	98,025
» » » »	1- 7-1987/97	97,600
» » » »	1- 8-1987/97	98,050
» » » »	1- 9-1987/97	98,825
» » » »	1- 3-1991/98	98,250
» » » »	1- 4-1991/98	98,325
» » » »	1- 5-1991/98	98,525
» » » »	1- 6-1991/98	98,350

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	99,775
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,575
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,350
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,550
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,450
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,250
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,200
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,675
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,650
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,525
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,875
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,125
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,875
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,750
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,450
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,875
» » »	12,50%	1-10-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 2-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,075
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,675
» » »	12,50%	1-10-1993	99,700
» » »	12,50%	1-11-1993	99,700
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,675
» » »	12,50%	17-11-1993	99,900
» » »	12,50%	1-12-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,825
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,750
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,675
» » »	12%	1- 6-1991/96	—
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,700
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,850
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,750
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,575
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,875
» » »	12%	1- 6-1991/2001	97,30

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,775
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,475
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,300
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,325
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,525
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,075
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,225
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	95,225
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,975
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,625
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	93,925
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,600
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,175
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,925
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,025
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,525
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	105,700
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,225
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,075
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,900
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,125
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M19121

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione rilasciata alla «Procapital - Società fiduciaria S.p.a.», in Cuneo, per l'esercizio dell'attività fiduciaria.

Con decreto interministeriale 7 novembre 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata, con decreto ministeriale 24 marzo 1989 alla «Procapital - Società fiduciaria S.p.a.», con sede in Cuneo, è stata revocata su rinuncia della società medesima.

91A5824

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di bovino adulto di prima qualità
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 42 del 6 ottobre 1982, modificato ed integrato dal provvedimento CIP n. 46 del 28 novembre 1984, si comunica che, in assenza di variazioni superiori o inferiori del 5% dei prezzi all'ingrosso delle mezzene di bovino adulto rilevati sui mercati di Firenze, Modena, Chivasso, Milano e Roma nell'ultima settimana di ottobre 1991, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di bovino adulto di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore	L./kg.	14.740
punta di petto senz'osso	»	7.680

91A5823

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 29 novembre 1991 recante: «Sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 15 e 16 novembre 1991. (Ordinanza n. 2181/FPC)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 30 novembre 1991).

Nell'allegato all'ordinanza citata in epigrafe, riportato alla pag. 21, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale* e concernente l'elenco dei comuni beneficiari della sospensione dei termini disposta con la predetta ordinanza, tra i comuni della provincia di Firenze in luogo di: «Rufinà *Greve*», si legga: «Rufina», mentre tra il predetto comune di Rufina ed il successivo comune di Vinci è inserito il comune di *Greve*.

91A5777

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200